COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89213 Ord. n. 22

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico del fantino Salvatore Nieddu detto Lesto

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'Ordinanza n.3 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83880, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito al fantino Salvatore Nieddu detto Lesto (di seguito, "Lesto"), come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento (di seguito, "Regolamento") il fantino Salvatore Nieddu detto Lesto presentava memoria difensiva *ex* art.99, comma 4, del Regolamento con atto recante numero di protocollo in entrata 85927 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- il fantino Salvatore Nieddu detto Lesto ha presentato la suddetta memoria, composta da numero 5 pagine con in allegato un supporto USB con all'interno n.3 rilievi fotografici e n.13 video, il cui contenuto è da ritenersi acquisito e la parte narrativa interamente riportata e trascritta nel seguente atto, con la quale ha eccepito sostanzialmente quanto segue:
a) di essersi trovato nell'impossibilità di occupare la nona posizione assegnatagli dall'ordine della mossa a causa della irrequietezza del cavallo dell'Imperiale Contrada della Giraffa e del presunto vantaggio che quest'ultima avrebbe tratto rimanendo al nono posto anzichè all'ottavo;
b) di aver lasciato lo spazio occorrente per consentire al fantino dell'Imperiale Contrada della Giraffa di recuperare l'ottavo posto;

c) l'assenza di una condotta volontaria volta a cambiare posto e soprattutto la necessità di non impedire e di non ostacolare la partenza di altri fantini evitando così di intralciare e prolugare le fasi della mossa;

- nelle conclusioni il fantino Lesto confida che, ai sensi dell'art.99 comma 5 del Regolamento, l'Assessore Delegato (di seguito "A.D.") proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio c.a, emerge che: *«Nella parte alta del canape, si evidenzia il cambio di posto da parte della Contrada di Valdimontone, richiamata dal mossiere al suo ingresso tra i canapi, che dal nono posto assegnato è sempre scesa all'ottavo posto fino al momento della partenza senza mai provare a riprendere quello assegnato [----]; Alla caduta del canape tutte le contrade si trovavano al proprio posto assegnato ad eccezione del Valdimontone all'ottavo e della Giraffa di conseguenza al nono posto»;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";*

Visto quanto rappresentato dal suddetto fantino, l'A.D. ritiene che la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 3 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83880, risulti fondata per i seguenti motivi:

1) SULLA ASSERITA IRREQUIETEZZA DEL CAVALLO DELLA IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA.

Il Regolamento per il Palio impone a tutti i fantini al canape di mantenere la posizione assegnata dall'ordine della mossa. L'eventuale irrequietezza del cavallo altrui non autorizza in alcun modo lo spostamento dalla propria posizione anzi, al contrario, impone un maggior obbligo di diligenza nel mantenere la posizione assegnata per non creare ulteriore intralcio. Non ricorre alcuna ipotesi di forza maggiore o stato di necessità in quanto la forza maggiore richiede un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che renda assolutamente impossibile la condotta.
Inoltre la ricostruzione difensiva del fantino, volta a ritenere responsabile della condotta il cavallo della Contrada della Giraffa e la sua irrequietezza, non trova conferma nelle risultanze istruttorie;

2) SULLA CIRCOSTANZA CHE L'IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA SAREBBE STATA AVVANTAGGIATA PARTENDO DALLA NONA POSIZIONE.

La deduzione secondo cui l'Imperiale Contrada della Giraffa partendo dalla nona posizione sarebbe stata avvantaggiata appare una mera illazione soggettiva priva di qualsiasi riscontro probatorio nonchè giuridicamente irrilevante. Non compete al fantino valutare la convenienza o il vantaggio tattico delle posizioni altrui. Invocare un presunto vantaggio altrui per giustificare la propria irregolarità non costituisce una scriminante rispetto alla propria condotta.

3) SULL'ASSENZA DI UNA CONDOTTA VOLONTARIA.

Come evidenziato dagli stessi Deputati della Festa nella loro relazione, che gode di fede privilegiata, fin dall'ingresso tra i canapi si è verificato il cambio di posto da parte del fantino della Contrada di Valdimontone, che dal nono posto assegnato è sempre sceso all'ottavo posto, mantenendolo fino al momento della partenza senza mai provare a riprendere la posizione assegnata.
La circostanza documenta non già un'impossibilità sopravvenuta, bensì una volontaria e prolungata inottemperanza all'ordine della mossa e al richiamo del Mossiere.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, come disposto dall'art. 99, comma 5, del Regolamento, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio in merito alla condotta tenuta dal fantino Salvatore Nieddu detto Lesto in occasione del Palio.

P.Q.M.

- propone di comminare la sanzione di **una (1) ammonizione**, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1, del Regolamento, per aver cambiato posto alla partenza dopo aver reiterato la medesima condotta durante le fasi della mossa, così da violare l'art.64, comma 1, del Regolamento nella parte in cui prevede che è assolutamente vietato cambiar posto;
- propone di sanzionare, *ex* art. 97 del Regolamento, la Contrada di Valdimontone, come da separata proposta;
- dispone di notificare la presente proposta di sanzione al fantino Salvatore Nieddu detto Lesto assegnandogli numero dieci (10) giorni, a pena di decadenza, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento per presentare alla Giunta Comunale eventuale memoria difensiva, così come previsto dall'art. 99, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano